

Codice DB0710

D.D. 17 aprile 2013, n. 236

Comune di Feletto (TO). Mutamento temporaneo di destinazione d'uso con concessione decennale a terzi, piu' regolarizzazione di occupazioni pregresse non autorizzate di anni 9 per mq. 27.762 (Ditta Calcestruzzi S.p.A.) e di anni 9 e mesi sei per mq. 34.000 (Ditta Bairon Beton S.r.l.), di aree comunali di uso civico, per stoccaggio materiale ghiaioso. Autorizzazione.

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

di autorizzare il Comune di Feletto (TO) a mutare la destinazione d'uso, di porzioni di complessivi mq. 34.000 dei terreni comunali gravati da uso civico distinti al NCT Fg. 8 mapp. 90 parte – 91 parte e 127 parte (ex 33), per darle in concessione amministrativa alla Ditta Bairon Beton S.r.l., con contestuale regolarizzazione inerente l'occupazione pregressa di anni 9 e mesi sei, per un periodo di anni 10 (dieci), eventualmente rinnovabile a condizioni da stabilirsi, per consentire il mantenimento dell'attività di stoccaggio di materiale ghiaioso, proveniente da attività di cava non adiacente posta in altro Comune;

di autorizzare altresì il Comune di Feletto (TO) a effettuare la conciliazione con la Ditta Calcestruzzi S.p.a., al fine di regolarizzare la precedente occupazione pregressa di anni 9, per la stessa attività non regolarmente autorizzata, su di un'area parimenti di Civico Demanio ma di minor estensione pari a mq. 27.762, distinta al NCT Fg. 8 mapp. 90 parte e 127 parte (ex 33);

che il Comune di Feletto (TO) dovrà inviare all'Ufficio Usi Civici della Regione Piemonte copia dell'atto di concessione che verrà stipulato con Ditta Bairon Beton S.r.l. nonché gli atti inerenti la contestuale regolarizzazione, in via conciliativa, dell'occupazione pregressa di anni 9 e mesi sei per mq. 34.000, a carico della stessa Ditta e della precedente occupazione pregressa di anni 9 per mq. 27.762, a carico della Ditta Calcestruzzi S.p.A., occupazioni avvenute in conseguenza di atti non validi per carenza di autorizzazione da parte dell'Ente competente, dando atto che sarà cura del Comune stesso ottemperare all'obbligo delle registrazioni e trascrizioni di legge connesse e conseguenti alla presente autorizzazione;

che il Concessionario per poter correttamente continuare a operare sull'area in argomento deve avere o dovrà ottenere tutte le eventuali ulteriori autorizzazioni regionali e non, che sono o potranno rendersi necessarie per l'utilizzo richiesto e che, in difetto, la concessione eventualmente rilasciata dal Comune, dovrà essere revocata;

di dare atto che:

le porzioni di complessivi mq. 34.000, dei terreni oggetto della futura concessione decennale, previa regolarizzazione per l'occupazione pregressa, in argomento, rimarranno gravate da uso civico, pertanto sono disciplinate dalla Legge 16 giugno 1927 n. 1766, dal D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 e sottoposte ai vincoli di cui al D. Lgs. n. 42/04 e al D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i. nonché alle direttive regionali formulate con Circolare Regionale n. 20 PRE – P.T. del 30 dicembre 1991, confermata dalla Circolare Regionale n. 3/FOP del 4 marzo 1997, con la D.G.R. n. 90-12248 del 06.04.2004 e con la L.R. n. 29/09. Inoltre, al termine o al decadere della concessione, salvo rinnovo della stessa,

dette aree dovranno essere restituite al Comune ripristinate, per gli eventuali danni dal punto di vista ambientale, secondo le prescrizioni delle competenti autorità, a cura e spese del Concessionario;

la futura concessione a favore della Ditta Bairon Beton S.r.l. NON potrà essere stipulata a condizioni economiche inferiori a quanto periziato e ritenuto congruo dall'Ufficio Usi Civici della Regione Piemonte e, più precisamente, €. 24.160,11 dovuti Una Tantum (già al netto dei benefici di legge – abbattimento 80%) al rilascio della concessione, per la regolarizzazione in via conciliativa dell'occupazione pregressa illegittima e €. 19.515,85 dovuti a titolo di canone annuo per la concessione stessa, comprensivo dei mancati frutti, da rivalutare annualmente, a partire dal giugno 2012, in misura non inferiore al 100% della variazione dell'indice ISTAT relativo al costo della vita (salvo pagamento anticipato delle dieci annualità "Una Tantum" al rilascio della concessione). La regolarizzazione in via conciliativa dell'occupazione pregressa illegittima a carico della Ditta Calcestruzzi S.p.a., NON potrà, parimenti, essere conclusa a condizioni economiche inferiori a quanto rideterminato e ritenuto congruo dall'Ufficio Usi Civici della Regione Piemonte e, più precisamente, €. 17.907,87, da versare in unica soluzione;

la non accettazione delle condizioni prescritte dal presente atto o l'eventuale ricorso all'autorità competente, fa venir meno, per la parte privata proponente, i benefici economici previsti dalla normativa vigente in materia e, inoltre, risultando fallito in tal caso l'esperimento di conciliazione, il Comune dovrà procedere al recupero di quanto dovuto a termini di legge;

questa Amministrazione si riserva la possibilità di ricalcolare analiticamente, sulla base di effettivi riscontri o adeguare la parte economica della presente istanza, rispettivamente nei casi di conciliazione non giunta a buon fine o di revisione dei valori periziati, da parte dell'Agenzia del Territorio competente, in occasione di future verifiche disposte da questa Amministrazione o su richiesta delle parti (Comune – Concessionario) o in conseguenza di differenze di superficie che venissero rilevate in seguito all'effettuazione di verifiche demaniali, approvate dall'Ufficio Usi Civici della Regione Piemonte;

il Comune di Feletto (TO) dovrà destinare tutti gl'importi percepiti in virtù della presente autorizzazione, prioritariamente per la costruzione di opere permanenti di interesse generale della popolazione locale e, comunque, utilizzarli nel rispetto dei disposti di cui all'articolo 16 – comma 3 della L.R. n. 29/09;

tutte le spese di registrazione, notarili o equipollenti, inerenti l'autorizzazione di cui al presente provvedimento, sono a totale carico del Concessionario.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della L.R. 22/2010.

La presente determinazione non è soggetta alla pubblicazione di cui all'articolo 18 del D.L. 83/2012.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso, entro il termine di giorni 60 (sessanta) dalla data di ricevimento della stessa, innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale.

Il Dirigente
Marco Piletta